

# **REVISIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

## **TITOLO I Norme generali**

### **Art. 1 Principi direttivi e finalità**

**1. L'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti Università) è un'istituzione pubblica di alta cultura, sede primaria di attività di ricerca e di formazione, il cui libero svolgimento è garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.**

**L'Università ispira la propria azione a principi di indipendenza, autonomia e responsabilità. Essa è dotata di personalità giuridica e di autonomia normativa, scientifica, didattica, organizzativa, funzionale e contabile nel rispetto della legislazione nazionale, della normativa europea e ai sensi delle disposizioni del presente Statuto.**

**2. L'Università persegue le sue finalità di elaborazione critica e di diffusione delle conoscenze, di interazione tra le culture, di sviluppo delle competenze, di educazione e formazione della persona, di arricchimento culturale della società, garantendo la libera e motivata espressione delle opinioni e avvalendosi del contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, studenti.**

**L'Università considera sinergiche e strettamente correlate le attività di ricerca e di insegnamento e ne garantisce una costante connessione. Parimenti l'Università assicura l'inscindibilità delle funzioni assistenziali, ove assunte, da quelle di ricerca e di insegnamento.**

**3. L'Università è impegnata a dare piena attuazione all'articolo 34 della Costituzione che assicura il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi. A questo fine, essa favorisce e sostiene la piena applicazione della normativa in vigore sul diritto allo studio, anche predisponendo forme autonome di intervento, compatibili con le risorse a disposizione.**

**L'Università organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere il più possibile efficace e proficuo lo studio universitario.**

**4. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca ed è impegnata a raccordare le sue funzioni istituzionali e i rapporti di collaborazione che ne derivano al quadro di riferimento internazionale, favorendo i processi che coinvolgono in questa prospettiva i soggetti e le strutture che in essa operano, incrementando le proprie capacità di richiamo dall'estero di studenti, ricercatori e professori e incentivando relazioni e forme di cooperazione volte a sostenere la mobilità, le partecipazioni a reti scientifiche e l'integrazione a livello internazionale delle attività formative.**

**5. L'Università si connota quale soggetto impegnato e attivo per il progresso scientifico, culturale, sociale, civile, economico della Repubblica e, in essa, degli ambiti territoriali e delle comunità collegate alle sue sedi operative.**

**6. L'Università adotta autonome procedure di monitoraggio e valutazione della ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse, assumendo come finalità il miglioramento continuo della qualità e come criteri centrali l'indipendenza e la terzietà delle valutazioni e la trasparenza delle procedure, individuando metodi e modelli operativi conformi alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze di raccordo con gli organismi nazionali operanti nel settore.**

**L'Università assicura la trasparenza, la tracciabilità e il controllo di legittimità dei propri atti ai sensi della normativa in vigore e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione interna.**

## **Art. 2**

### **Libertà e promozione della ricerca**

**1. L'Università afferma il ruolo essenziale della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. A questo fine essa promuove la ricerca sia sostenendo con i più opportuni strumenti quella autonomamente proposta dalle strutture dell'Ateneo, da gruppi e da singoli studiosi, favorendone il libero svolgimento in un quadro di razionale impiego delle risorse e delle competenze disponibili, sia sostenendo le azioni volte al reperimento di contributi e risorse esterne, salvaguardando le prerogative, il ruolo e la responsabilità strategica dell'Ateneo.**

**2. L'Università assicura alle strutture scientifiche, ai gruppi di ricerca e ai singoli studiosi, in relazione alle esigenze e alle disponibilità, l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzo di spazi, di infrastrutture e di apparati tecnici nel rispetto delle prerogative e delle specificità delle diverse aree culturali e scientifiche. L'Università promuove a questo fine al proprio interno e nei rapporti con soggetti esterni le opportune collaborazioni e integrazioni, assicurando coerenza negli usi e nelle destinazioni, in un quadro di programmazione degli interventi e di monitoraggio e valutazione dei risultati.**

**L'Università verifica con periodicità di norma triennale l'utilizzo efficiente e proporzionato alle esigenze e ai risultati di quanto messo a disposizione, eventualmente rivedendone la destinazione.**

**3. L'Università considera parte integrante e irrinunciabile della propria attività di ricerca promuovere, motivare, coinvolgere e valorizzare le capacità, il merito e l'impegno dei giovani studiosi, sostenendone le attività e l'indipendenza scientifica nell'ambito delle disposizioni di cui ai due commi precedenti.**

**4. L'Università considera centrale e insostituibile il proprio impegno per la ricerca fondamentale e di base.**

**L'Università considera proprio compito sostenere le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettività.**

5. Nell'esame di attività e progetti di ricerca proposti all'Ateneo dalle sue strutture o da gruppi o singoli che vi appartengono e in relazione alle eventuali attivazioni di posti o posizioni collegati a progetti di ricerca, l'Università assume come criterio di riferimento la valutazione indipendente sia dei progetti sia del merito e delle competenze dei proponenti, adottando gli strumenti più opportuni e trasparenti di giudizio nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza delle procedure e del miglior uso delle risorse impegnate.

6 L'Università fa proprio il principio della libertà di accesso alla letteratura scientifica e promuove la circolazione dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati. Le norme e le procedure finalizzate a dare attuazione ai suddetti principi sono stabilite con apposito Regolamento d'Ateneo.

### Art. 3

#### Libertà e finalità dell'insegnamento

1. L'Università promuove, organizza e coordina le attività formative necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Università conferisce i relativi titoli di studio.

2. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio di riferimento e secondo le disposizioni del Regolamento didattico dell'Ateneo.

3. L'Università assolve ai compiti di insegnamento e formazione che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attività di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilità internazionale, l'insegnamento a distanza. L'Università assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi di studio seguiti.

4. L'Università promuove e svolge attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.

5. L'Università promuove e svolge, anche mediante apposite forme organizzative, attività funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua.

### Art. 4

#### Rapporti di collaborazione

1. L'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, utilizza e promuove ogni forma opportuna di cooperazione scientifica e didattica, concludendo a questo fine accordi con amministrazioni dello Stato ed enti e soggetti pubblici e privati

italiani, comunitari e internazionali.

2. **L'Università aderisce a fondazioni, associazioni, consorzi, reti internazionali e nazionali e a ogni altra forma di collaborazione compatibile con la sua natura e con le sue finalità istituzionali.**

3. Nei settori di competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l'Università può svolgere prestazioni per conto terzi **che risultino coerenti con i principi di economicità e che garantiscano una giusta valorizzazione delle risorse pubbliche impegnate.**

## **Art. 5**

### **Finanziamenti e programmazione delle risorse**

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

3. **L'Università imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto della programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010.**

**Nella assegnazione di risorse alle proprie strutture, l'Università tiene conto dell'entità e della valutazione del livello della produzione scientifica e del grado di impegno degli appartenenti alla stessa nelle attività istituzionali di competenza, collegato a indicatori quantitativi e di qualità.**

## **Art. 6**

### **Principi organizzativi e di amministrazione**

1. L'Università si organizza secondo **principi** di autonomia e responsabilità, di semplificazione delle procedure, **di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa; essa assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi di legge e l'accessibilità alle informazioni.**

2. L'Università, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, **organizza le proprie attività avvalendosi di** strutture gestionali, tecniche e amministrative articolate in distinte unità organizzative, responsabili, nel settore di competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone l'efficienza e la rispondenza agli obiettivi assunti con periodici controlli valutativi.

**3. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile** che l'Università riconosce alle proprie strutture può essere piena o parziale secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. L'Università assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa, a ciò provvedendo con i mezzi più idonei. L'Università provvede affinché sia data conoscenza all'esterno degli aspetti più rilevanti della propria attività **valorizzandone la qualità e i risultati**.

5. L'Università promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale tecnico ed amministrativo e ne valorizza le competenze.

#### **Art. 7**

##### **Non discriminazione e pari opportunità**

1. L'Università assicura piena attuazione, a tutti i livelli della vita interna dell'Ateneo, dei diritti della persona e dei principi di non discriminazione e di rispetto delle pari opportunità e promuove tutti i provvedimenti necessari per la loro realizzazione e tutela, in applicazione della normativa e degli accordi contrattuali vigenti.

L'Università favorisce le uguaglianze di trattamento e di opportunità anche tramite una più efficace conciliazione tra vita professionale e vita familiare e promuove una equilibrata rappresentanza di genere negli organi collegiali e di governo dell'Ateneo attraverso il rispetto di quote stabilite dallo Statuto e dai pertinenti Regolamenti delle strutture.

#### **Art. 8**

##### **Attività culturali, sportive e ricreative e libertà di associazione e di riunione**

1. L'Università promuove e favorisce, ai sensi della normativa in vigore, attività culturali, sociali, sportive e ricreative per gli studenti e per il proprio personale, anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel Regolamento generale d'Ateneo, comprese quelle promosse in forma autonoma, negli ambiti e per le finalità di cui al presente comma, dal personale universitario e da associazioni e cooperative studentesche, come definite nel Regolamento generale d'Ateneo.

2. L'Università garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita universitaria.

L'Università favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali.

3. L'Università promuove, favorisce e sostiene la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività.

4. L'uso degli spazi universitari per le attività e da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni è **disciplinato** sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento d'Ateneo, in corrispondenza con esigenze di accertato livello,

che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'Istituzione universitaria.

## **Art. 9**

### **Principi di comportamento e Codice etico**

**1.** I professori, i ricercatori, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Università. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo. I singoli componenti della comunità universitaria sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti **di Ateneo** e degli organi collegiali e ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'Istituzione **e con le disposizioni del Codice etico di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 240/2010.**

**2.** Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei confronti dell'Istituzione e le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del Codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

**3.** Il Codice etico è predisposto anche con l'ausilio del Comitato etico ed è approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

**4.** Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui...., decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico.

**(Versione del 10 maggio 2011)**

### **TITOLO III**

#### **Struttura di governo e organi**

##### **Art. 23**

##### **Il Rettore**

1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Il Rettore è il rappresentante istituzionale e legale dell'Ateneo.

Rientrano in particolare tra le sue funzioni:

a) proporre il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

b) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

c) esercitare con proposte agli organi di governo dell'Ateneo le funzioni di indirizzo e di iniziativa di cui al primo capoverso:

d) convocare e presiedere il Senato accademico e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

e) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

f) assicurare il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilità;

g) svolgere le funzioni di cui al successivo art. 25, comma 5, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

h) proporre il direttore generale come previsto dalla normativa in vigore;

i) assicurare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

j) presentare una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

k) dare avvio ai provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. --- del presente Statuto;

l) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;

m) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;

n) svolgere ogni altra funzione stabilita dalle norme in vigore e dal presente Statuto ovvero non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi.

2. Il Rettore è una figura di alto profilo con precedenti significative esperienze gestionali nel settore universitario e/o della ricerca, eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso università italiane che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione.

La durata del mandato del Rettore è di sei anni, e non è rinnovabile. Qualora risulti eletto un professore in servizio presso altra Università, l'elezione si configura anche come chiamata e conseguente trasferimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010.

La funzione di Rettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche e di valutazione dell'Ateneo.

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro.

3. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi Gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 5 dell'art. 24.

4. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato;

c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al Senato Accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Amministrazione;

d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facoltà e Scuole, di cui ai successivi articoli 33 e 36, con voto ponderato;

e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai Consigli di Dipartimento .

5. Per la componente indicata al punto b) del comma precedente la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,125, equivalente al 12,5% del totale degli aventi diritto al voto della categoria.

Per la componente indicata al punto d) la ponderazione viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,7, equivalente al 70% della componente stessa.

6. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Comitati direttivi delle Facoltà e Scuole.

Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente e per i rappresentanti degli studenti presenti in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Comitati direttivi delle Facoltà e Scuole i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La votazione è valida se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a).

Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

7. Il Rettore designa un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.



Negli organi accademici il Prorettore vicario non ha diritto di voto se è presente il Rettore.

8. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il Rettore designa uno o più Prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione, ferme restando le sue responsabilità di iniziativa e di coordinamento. I Prorettori delegati possono partecipare alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su invito del Rettore in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

9. Il Prorettore vicario e i Prorettori delegati sono autorizzati alla verifica e alla firma degli atti di competenza del Rettore, il quale, ove necessario, può designare ulteriori delegati incaricati dell'incombenza.

10. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di altri docenti delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, o quali delegati in sua vece in organi nei quali ciò sia consentito, dandone comunicazione al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione.

11. Il Rettore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, all'esonero dai compiti didattici istituzionali.

12. Il Prorettore vicario può avvalersi della limitazione dei compiti didattici istituzionali o dell'esonero, qualora siano giustificati dall'entità degli incarichi attribuitigli. L'esonero o la limitazione sono autorizzati dal Rettore.

13. Nel caso in cui il Rettore sia sfiduciato ai sensi della lettera g) del comma 1 del successivo art. 24, il Decano dell'Ateneo ne comunica la decadenza dalla carica al Ministro e convoca entro dieci giorni le votazioni per l'elezione alla carica vacante che devono svolgersi entro i successivi 90 giorni.

## **Art. 24**

### **Il Senato accademico**

1. Il Senato accademico ha funzioni di proposta rispetto alle attività scientifiche, didattiche e ad esse correlate, anche con riferimento alla loro programmazione, nonché compiti di supervisione e di verifica, secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto.

Compete in particolare al Senato accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole e Facoltà;

b) approvare il Regolamento generale di ateneo;

c) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà e Scuole, in materia di didattica e di ricerca;

d) approvare il Codice etico di cui al comma 2) dell'articolo 8 e decidere, su proposta

del Rettore, sulle sue violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui al successivo art. 31;

e) svolgere funzioni di indirizzo scientifico, di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti, le Facoltà e le Scuole;

f) svolgere le funzioni di cui al successivo art. 25, comma 5, ai fini della designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione;

g) proporre eventualmente al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

h) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

i) svolgere funzioni di verifica degli atti delle commissioni preposte alle selezioni di ricercatori a tempo determinato e di professore di I e di II fascia in vista della loro chiamata, secondo le disposizioni dei Regolamenti relativi;

j) svolgere ogni altra funzione attribuitagli dalle norme in vigore e dal presente Statuto e esprimere pareri e proposte sulle materie stabilite dai Regolamenti di Ateneo e su richiesta del Rettore e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Senato accademico è costituito su base elettiva da trentacinque unità, così individuate:

a) il Rettore;

b) il Prorettore vicario, con le modalità previste al comma 7 dell'art. 23;

c) venticinque tra professori e ricercatori di ruolo, di cui almeno diciannove professori di I e di II fascia, tra i quali dieci Direttori di Dipartimento e almeno tre professori di II fascia. Nei venticinque devono essere compresi almeno tre ricercatori di ruolo;

d) cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico;

e) un rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca;

f) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

3. Assiste alle riunioni del Senato accademico il Direttore generale, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

4. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono eletti con riferimento all'appartenenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle diverse aree scientifico-disciplinari, così come determinate dal DM....., tenuto conto di alcune specificità della articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo.

Ai soli fini di cui al presente articolo, le aree sono raggruppate come segue:

Gruppo 1, Scienze matematiche e informatiche

Gruppo 2, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della terra

Gruppo 3, Scienze biologiche

Gruppo 4, Scienze mediche

Gruppo 5, Scienze agrarie e veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco

Gruppo 6, Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche,

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Gruppo 7, Scienze giuridiche

Gruppo 8, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali.

5. Nell'ambito di ciascun Gruppo sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per l'elezione dei Direttori di Dipartimento e uno per l'elezione dei restanti professori e ricercatori (con esclusione dei Direttori di Dipartimento). Il numero degli eleggibili per

ciascun Gruppo è stabilito con decreto rettorale in relazione al numero complessivo degli afferenti, entro un minimo di due e un massimo di cinque, computati con riferimento a entrambe le predette categorie.

Gli eletti devono appartenere a aree diverse nel caso di Gruppi che ne comprendano più d'una e a macrosettori scientifico-disciplinari diversi nell'ambito di una medesima area.

Tutti gli eletti devono essere a tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di elezione.

6. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2, godono dell'elettorato attivo, in ogni Gruppo, indistintamente, i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato che vi afferiscono. L'afferenza è determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza con decreto rettorale. La sub area di Scienze del farmaco compresa nel Gruppo 5 è composta dai professori e ricercatori afferenti ai Macrosettori 03/D Farmaceutico, tecnologico alimentare e 05/G Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche.

I professori e i ricercatori eventualmente appartenenti a settori scientifico-disciplinari non compresi nelle aree scientifico-disciplinari raggruppate ai sensi del precedente comma 4 optano per una di esse sulla base delle affinità delle funzioni svolte. L'opzione è sancita con decreto rettorale.

All'interno di ciascun Gruppo l'elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data della votazione.

7. Gli aventi diritto di ciascun collegio esprimono le loro preferenze, con voto singolo su due distinte schede, una per i Direttori di Dipartimento e una per i professori e ricercatori di ruolo.

Sono eletti i dieci Direttori di Dipartimento, tra i quali almeno uno per Gruppo, che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di preferenze rispetto al totale degli aventi diritto al voto del rispettivo collegio.

Per i restanti componenti, sono eletti per ciascun collegio i candidati che abbiano ottenuto, tenuto conto dei vincoli di rappresentanza stabiliti, il maggior quoziente elettorale equivalente al prodotto tra il numero di eleggibili per il Gruppo di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal candidato e il totale degli aventi diritto al voto nel Gruppo stesso.

8. Le modalità di elezione delle componenti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 2 sono stabilite dall' art. .... del presente Statuto.

9. Il mandato dei componenti del Senato accademico è quadriennale, rinnovabile per una sola volta, fatta eccezione per quello delle rappresentanze degli studenti e degli iscritti ai dottorati di ricerca, di durata rispettivamente biennale e triennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'ateneo.

La nomina dei componenti del Senato accademico è disposta con decreto rettorale.

Ai componenti del Senato accademico si applicano le disposizioni sulla incompatibilità con altre cariche stabilite dal comma 1, lettera s), dell'articolo 2 della legge n. 240/2010.

10. I cambiamenti di qualificazione o di carica accademica che intervengano nel corso del mandato non comportano la cessazione dal Senato accademico.

11. Il Senato accademico si riunisce su convocazione del Rettore, che ne fissa l'ordine

del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Rettore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

12. L'attività istruttoria e di approfondimento preliminare delle questioni riguardanti la didattica di competenza del Senato accademico è esercitata da una apposita Commissione presieduta da un Prorettore, comprendente i Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole di cui al comma 6 del successivo articolo 36, unitamente ai componenti del Senato accademico a ciò delegati.

## **Art. 25**

### **Il Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

Sono competenze specifiche del Consiglio di amministrazione:

a) deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;

b) deliberare la costituzione e la trasformazione dei Dipartimenti, previo parere obbligatorio del Senato accademico, ai sensi del comma 1 dell'art. 32;

c) adottare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

e) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

f) conferire ed eventualmente revocare, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale di cui all'art. ....;

g) approvare le richieste di posti e le proposte di chiamata di professori e ricercatori avanzate dai Dipartimenti ai sensi del comma 4 dell'art. 32;

h) deliberare in ordine al reclutamento di personale tecnico-amministrativo in conformità con la programmazione pluriennale e con le esigenze di servizio;

i) assumere le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. ....;

j) deliberare, coerentemente con la programmazione d'Ateneo e tenuto conto delle esigenze espresse dalle strutture interessate, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;

k) sentita la Conferenza degli studenti e previo parere del Senato accademico, determinare la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e stabilirne l'eventuale quota parte da vincolare a destinazioni specifiche e al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;

l) individuare modalità e strumenti per la verifica dell'efficienza e della compatibilità finanziaria delle attività istituzionali e di quelle tecnico-amministrative;

m) determinare i criteri per l'organizzazione delle aree amministrative e per il controllo di gestione;

n) esaminare e approvare i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale

dell'Università verso l'esterno, ivi compresi quelli proposti da singole strutture, fatti salvi i poteri di approvazione eventualmente ed espressamente riservati ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) deliberare le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo e l'assunzione di mutui e prestiti e di ogni altra operazione compatibile con le norme in vigore;

p) autorizzare, ai sensi della normativa in vigore, l'accettazione di lasciti e donazioni;

q) autorizzare l'uso del logo dell'Università da parte di soggetti esterni, quando non sia collegato a funzioni istituzionali, definendone modalità e condizioni;

r) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del Direttore generale;

s) designare e revocare i rappresentanti dell'Università presso enti pubblici e privati;

t) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;

u) deliberare o esprimere il proprio parere sui Regolamenti di competenza, secondo le norme stabilite dallo Statuto;

v) designare su proposta del Rettore i componenti del Nucleo di valutazione interna e del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli ..... e .....

z) esercitare ogni altra funzione deliberativa e di vigilanza derivante dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.

In caso di mancato accoglimento di pareri del Senato accademico di cui il presente Statuto abbia prescritto, a norma di legge, l'obbligatorietà, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a darne motivazione circostanziata e a deliberare con la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito da undici componenti, inclusi il Rettore, che ne è componente di diritto, e due rappresentanti eletti degli studenti.

Gli altri otto componenti sono designati tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale.

Quattro degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. Nella loro individuazione si terrà prioritariamente conto di competenze e esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali.

I quattro componenti interni devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di designazione.

3. I membri del Consiglio di amministrazione sono individuati, per ciascuna componente, interna e esterna all'Ateneo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

4. Il mandato dei due rappresentanti degli studenti è di durata biennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.

5. Gli otto componenti di cui al comma 2, secondo capoverso, sono designati secondo la seguente procedura:

a) emanazione da parte del Rettore di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Università contenente l'invito a presentare entro i successivi sessanta giorni

dichiarazioni di disponibilità ad assumere la carica. Ogni candidatura dev'essere corredata da un dettagliato *curriculum vitae* e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti;

b) nomina da parte del Rettore, d'intesa con il decano del Senato accademico, di una Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate con le caratteristiche indicate al precedente comma 2, nonché alla selezione dei candidati ammissibili se in numero superiore a otto interni e otto esterni. L'eventuale selezione va contenuta entro il medesimo limite. La suddetta Commissione è composta da cinque ovvero tre personalità di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse; la Commissione designa nel suo ambito il Presidente;

c) trasmissione della duplice lista, di esterni e di interni all'Ateneo, corredata dei relativi *curricula*, al Senato accademico; audizione da parte di quest'ultimo dei candidati e successiva designazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con esclusione del Rettore dai votanti, di quattro degli otto prescelti, due esterni e due interni all'Ateneo;

d) designazione degli altri quattro prescelti, due esterni e due interni all'Ateneo, da parte del Rettore.

6. Il mandato dei componenti di cui al precedente comma - la cui nomina, così come quella dei rappresentanti degli studenti, è disposta con decreto rettorale - è di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.

Al fine di garantire un rinnovo graduale e non contestuale dei diversi membri del Consiglio di amministrazione, in prima applicazione delle presenti norme, il mandato di quattro degli otto componenti, due esterni e due interni all'Ateneo, individuati mediante sorteggio all'inizio del mandato, è di durata biennale.

7. Nel caso in cui i componenti del Consiglio di amministrazione di cui al secondo capoverso del comma 2, concluso il mandato, si ricandidino per il rinnovo, la candidatura viene sottoposta al Senato accademico che delibera entro quaranta giorni con le procedure di cui al comma 5, lettera c).

Nel caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato ai Consiglieri uscenti e comunque in relazione alla vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione, il Rettore attiva le procedure di cui al comma 5, fermo restando che l'eventuale selezione delle candidature da parte della Commissione di cui alla lettera b) del suddetto comma si esercita solo se le candidature giudicate congruenti sono superiori al doppio dei posti da ricoprire, nel rispetto degli equilibri tra esterni e interni e di genere richiesti.

8. Nel caso in cui, per carenza di candidature o in seguito alle operazioni di verifica della congruenza delle candidature di competenza della Commissione di cui alla lettera b) del comma 5, le candidature da sottoporre al Senato accademico siano in numero inferiore a quello dei componenti da designare, anche in relazione agli equilibri tra esterni e interni e di genere da rispettare, il Rettore emana un nuovo avviso pubblico ai sensi della lettera a) del medesimo comma, con riferimento alla o alle designazioni mancanti. Lo stesso accade qualora, nel corso del mandato, uno dei posti si renda vacante, per qualsiasi motivo.

9. Le procedure di cui ai commi precedenti sono calendarizzate in modo da garantire la funzionalità del Consiglio di amministrazione, nella composizione determinata dal loro espletamento, a partire dall'inizio del nuovo anno accademico.

10. I consiglieri, all'atto dell'assunzione della carica, assicurano la loro disponibilità a partecipare con continuità alle riunioni dell'organo, di norma mensili, a partecipare con regolarità ai lavori delle commissioni e a svolgere le attività loro delegate, eventualmente anche di rappresentanza esterna. Si impegnano altresì a rinunciare alla carica ove sopravvengano cause di anche potenziale conflitto di interesse con l'Ateneo ovvero tali da determinare comunque incompatibilità.

11. Il Prorettore vicario partecipa alle sedute del Consiglio con le modalità previste al comma 7 dell'art. 23.

Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato.

Dirigenti e funzionari dell'Ateneo possono assistere alle sedute del Consiglio, su invito del Rettore e/o del Direttore generale, in relazione allo svolgimento dei punti all'ordine del giorno.

11. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni sulla incompatibilità con altre cariche stabilite dall'art. 2, comma 1, lettera s), della legge n. 240/2010.

12. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione nel suo ambito, anche con l'apporto di elevate competenze interne all'Ateneo, di Commissioni permanenti o temporanee con funzioni anche delegate e comunque istruttorie e di approfondimento e valutazione delle questioni e delle aree di intervento che lo richiedano.

**(Versione del 19 aprile 2011 con le modifiche disposte dalla  
Commissione nella riunione del 10 maggio 2011)**

## **TITOLO IV Strutture e attività didattiche e scientifiche**

### **Art. 31 Funzioni e competenze del Dipartimento**

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di base dell'Ateneo. Le sue funzioni sono finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I del presente Statuto.

Fanno parte del Dipartimento professori di ruolo di I e di II fascia, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in relazione alle finalità di cui al primo capoverso.

Tutti i professori di ruolo di I e di II fascia, tutti i ricercatori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo afferiscono a un Dipartimento.

Il Dipartimento assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti.

Il Dipartimento nella sua attività garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Ciascun Dipartimento si avvale di personale tecnico e amministrativo, assegnatogli dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di omogeneità, efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse.

Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.

Il Dipartimento è un centro di spesa dotato di piena autonomia finanziaria e amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto.

Ciascun Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti e degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo.

Ciascun Dipartimento adotta procedure di autovalutazione della attività scientifica e didattica svolta, secondo modalità e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall'Anvur e a quelle adottate dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

L'elenco dei Dipartimenti costituiti presso l'Ateneo è allegato al presente Statuto.

2. Ciascun Dipartimento è referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, con i conseguenti impegni per la loro gestione, come determinati al successivo art. 35, commi 1 e 2.

E' referente principale di un corso di laurea o di laurea magistrale o a ciclo unico quando una quota di norma non inferiore al 50% dei crediti relativi agli insegnamenti di base e caratterizzanti o comunque ampiamente maggioritaria dei crediti relativi agli insegnamenti complessivamente attivati per il corso, esclusi quelli affidati a docenti esterni all'Ateneo o a professori a contratto, è erogata da professori e ricercatori



appartenenti al Dipartimento.

E' referente associato quando un quota significativa, di norma non inferiore al 15%, dei crediti relativi agli insegnamenti di base e caratterizzanti, ovvero non inferiore al 20% dei crediti relativi agli insegnamenti complessivamente attivati per il corso, esclusi quelli affidati a docenti esterni all'Ateneo o a professori a contratto, è erogata da professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento, o quando il Dipartimento si impegni comunque a svolgere le funzioni di Dipartimento associato, con il consenso del Dipartimento principale ovvero degli altri Dipartimenti associati.

L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e/o associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e ad assicurare i conseguenti requisiti di docenza è formalizzato nel decreto rettorale di costituzione del Dipartimento; è monitorato dal Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole, di cui al successivo articolo 36, alle quali il Dipartimento è raccordato ed è verificato almeno ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Le eventuali variazioni a tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

E' fatta salva la possibilità per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti a titolo individuale per corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento di appartenenza non sia referente principale o referente associato previo nulla-osta dello stesso Dipartimento di appartenenza.

3. Il Dipartimento propone l'attivazione e/o la collaborazione a corsi di dottorato di ricerca ovvero l'istituzione e/o la collaborazione a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri atenei e con altri soggetti e ne promuove per quanto di competenza le attività relative. *(da verificare in relazione alla nuova normativa ministeriale in corso di elaborazione e con gli specifici articoli da dedicare ai Dottorati e alle Scuole di specializzazione)*

4. Il Dipartimento può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. A ogni Dipartimento compete una dotazione di spazi in relazione alle esigenze funzionali per lo svolgimento delle attività istituzionali, conferiti su delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle effettive disponibilità e garantendo un loro uso equilibrato.

6. A ogni Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio d'amministrazione in relazione alle esigenze, tenendo conto del numero dei professori e ricercatori, della natura e delle specificità dei settori disciplinari compresi nel Dipartimento e dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Titolo I. Ad essa si aggiungono gli altri eventuali contributi e stanziamenti destinati specificamente al Dipartimento e le quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.

7. Il Dipartimento programma sulla base delle risorse disponibili le spese di gestione e di sviluppo dei servizi.

L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatti salvi i limiti di spesa imposti dal Regolamento

d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dall'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle spese generali della struttura dipartimentale, secondo le modalità definite dal Regolamento del Dipartimento o deliberate dal Consiglio di amministrazione.

## Art. 32

### Costituzione e personale del Dipartimento

1. La costituzione di un Dipartimento ovvero la sua trasformazione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dei quali il Dipartimento si impegna a essere referente principale e/o referente associato; l'elenco dei corsi e delle scuole di dottorato e di specializzazione che opererebbero presso il Dipartimento o cui il Dipartimento fornirebbe la propria collaborazione; l'elenco, corredato dei curricula scientifici, dei professori di ruolo di I e di II fascia, dei ricercatori di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei anche in relazione alle funzioni didattiche da assolvere, che dichiarano la loro volontà di afferire al Dipartimento, con l'indicazione dei rispettivi impegni didattici in atto, anche in corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico diversi da quelli di cui il costituendo Dipartimento diventerebbe referente principale o referente associato; l'indicazione dei principali campi di interesse scientifico del Dipartimento, dei principali progetti di ricerca cui partecipano i proponenti, con la segnalazione dei relativi finanziamenti, dei più rilevanti rapporti di collaborazione internazionali e nazionali, delle eventuali attività di consulenza e per conto terzi, con i relativi introiti, e ogni altra informazione ritenuta utile. Ciascuna proposta deve altresì indicare i fabbisogni di spazi e di personale tecnico e amministrativo ritenuti necessari, tenuto conto delle disponibilità di cui l'eventuale struttura o le strutture preesistenti usufruiscono.

Ciascuna proposta deve offrire in ogni caso garanzie della sua coerenza e funzionalità rispetto ai fini scientifici e didattici indicati e rispecchiare criteri di economicità e di uso razionale dei servizi e delle risorse anche tenuto conto della dislocazione delle attività dell'Ateneo in più sedi e poli funzionali.

Gli organi accademici che, ai sensi del primo capoverso del presente comma, esaminano la proposta possono rinviarla ai proponenti chiedendone motivatamente la riformulazione. I casi che rimangono controversi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. La numerosità minima di ciascun Dipartimento è stabilita in quarantacinque unità, riducibili per motivate ragioni a quaranta, tra professori di ruolo di I e di II fascia, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato. La numerosità massima, **anche al fine di evitare squilibri tra Dipartimenti raccordati alla medesima Facoltà o Scuola, è individuata** in novanta/cento unità, fatta salva la possibilità di deroghe, comunque contenute, legate alla particolare numerosità **o a specificità** dell'area scientifico-didattica di appartenenza. *(Così modificato dalla Commissione nella riunione del 10 maggio 2011).*

Un Dipartimento è disattivato quando, per tre anni consecutivi, il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a quaranta unità. La disattivazione è disposta dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, garantendo che nella conseguente riallocazione del personale docente e tecnico amministrativo si tenga prioritariamente conto delle esigenze di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ove mantenuti o trasformati, per i quali il

Dipartimento cessato esercitava funzioni di referente principale e/o associato.

3. Secondo modalità definite nel rispettivo Regolamento, il Dipartimento può articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti tematici o disciplinari e funzionali a specifiche esigenze di ricerca e organizzative, con servizi e strutture dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. I professori e i ricercatori che liberamente vi aderiscono designano un coordinatore, secondo modalità definite nel Regolamento del Dipartimento. Fatte salve l'unità del Dipartimento, le prerogative del Consiglio e le responsabilità del Direttore e i criteri di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 31, commi 5 e 6, le sezioni possono usufruire di assegnazioni specifiche sui fondi del Dipartimento, determinate in relazione al numero dei professori e dei ricercatori che vi aderiscono e delle esigenze delle attività di pertinenza.

4. In relazione alle esigenze scientifiche e didattiche e ai propri piani e programmi di sviluppo, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate di assegnazione di posti di professore di ruolo di I e di II fascia, di ricercatore di ruolo da trasferire da altra sede e di ricercatori a tempo determinato. Le proposte devono essere corredate del parere, per quanto di competenza, del Comitato direttivo della o delle Scuole o Facoltà alle quali il Dipartimento è raccordato, di cui al successivo art. 36.

L'attribuzione delle risorse di personale docente è disposta dal Consiglio di amministrazione anche tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Titolo I.

Espletate le procedure di reclutamento nel rispetto dei relativi Regolamenti di Ateneo, il Dipartimento formula al Consiglio di amministrazione le proposte di copertura dei posti di propria pertinenza, comprensive dell'indicazione, sentito il Comitato direttivo della o delle Facoltà o Scuole, degli impegni didattici da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata o, nel caso di ricercatori di ruolo, il trasferimento.

5. Il Rettore dispone con proprio decreto l'entrata a far parte dell'organico del personale docente del Dipartimento dei professori di ruolo di I e di II fascia chiamati e dei ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti presso il Dipartimento, unitamente a quella dei ricercatori a tempo determinato assunti a contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 e chiamati dal Dipartimento. L'entrata nell'organico del Dipartimento avviene, di norma, a far tempo dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

6. L'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti organizzativi e delle connesse attività gestionali, tecniche e amministrative è assicurato, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun Dipartimento, mediante l'assegnazione di un segretario amministrativo e di personale tecnico e amministrativo anche di elevate professionalità e assicurando adeguate responsabilità di coordinamento del personale stesso.

Il Dipartimento avanza al Consiglio di amministrazione le proprie richieste di personale tecnico e amministrativo, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Le assegnazioni sono disposte dal Rettore su delibera del Consiglio di amministrazione.

Le delibere in materia di assegnazione al Dipartimento, anche mediante mobilità, delle unità di personale tecnico e amministrativo sono assunte dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme contrattuali e sindacali.

7. Le richieste di mobilità interna da uno ad altro Dipartimento, sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di I e di II fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso l'Ateneo indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento di destinazione e corredate del parere positivo del Dipartimento di appartenenza, sono esaminate dal Dipartimento di destinazione, il quale, in caso di accoglimento, sottopone la relativa proposta di mobilità al Consiglio di amministrazione.

In mancanza di un parere positivo del Dipartimento di appartenenza, il Dipartimento di destinazione può comunque pronunciarsi, chiedendo l'esame del caso da parte del Senato accademico, il quale si esprime entro sessanta giorni, trasmettendo il relativo parere ai Dipartimenti interessati. Gli eventuali casi che permangano controversi sono sottoposti al Consiglio di amministrazione, che delibera tenuto conto del parere del Senato accademico.

### **Art. 33** **Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Fanno parte del Consiglio tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento, una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile della gestione, il segretario amministrativo, il personale di elevata professionalità delle aree tecnico-scientifica, socio-sanitaria, elaborazione dati e delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento, una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegni di collaborazione alla ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati e una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, nella misura determinata dal Regolamento di ciascun Dipartimento.

Per quel che riguarda la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, la sua numerosità è definita nel medesimo Regolamento facendo riferimento alla media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiore al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio.

3. La rappresentanza degli studenti nei Consigli di Dipartimento referenti principali o comunque responsabili della gestione dei corsi di studio e nei Dipartimenti associati responsabili congiuntamente della gestione dei corsi tramite Collegi didattici interdipartimentali, di cui al comma 4 dell'art. 35, e nei Comitati di direzione, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 36, è eletta per un biennio in numero pari al 15% dei componenti gli organi in questione.

Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a 5. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo

mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale, l'eletto decade e viene sostituito con le modalità stabilite al comma .... dell'art. ....

4. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di attribuzione di posti di professore di I e di II fascia e delle proposte di copertura degli stessi è riservata ai componenti della fascia corrispondente e di quella superiore; la formulazione delle richieste di posti di ricercatore di ruolo da coprire mediante trasferimento e delle richieste di posti di ricercatore a tempo determinato e delle relative proposte di copertura è riservata ai professori e ai ricercatori di ruolo.

Ai fini della validità delle delibere non inerenti alla didattica è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; ha la responsabilità, in solido con il segretario amministrativo, della gestione contabile e amministrativa del Dipartimento; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori e dai ricercatori che fanno parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di II fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di I fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto.

L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia con maggiore anzianità accademica.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalità di nomina di un Vicedirettore.

6. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita i compiti, anche delegati, previsti dal Regolamento del Dipartimento. Essa è costituita in modo da rispecchiare la composizione e l'organizzazione funzionale del Dipartimento, assicurando una adeguata rappresentanza di genere, e comprende una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

Le modalità specifiche di composizione, elezione e funzionamento della Giunta sono fissate dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti dei singoli

Dipartimenti.

### **Art. 34**

#### **Norme transitorie per la ricostituzione dei Dipartimenti**

1. In applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 240/2010, le trasformazioni dei Dipartimenti preesistenti, considerate comunque, ai sensi della nuova normativa ordinamentale e funzionale, come operazioni di nuova costituzione, si svolgono sulla base delle disposizioni dei precedente articoli 31, 32 e 33 e delle ulteriori disposizioni che seguono.

2. Fino all'entrata in carica degli organi di governo dell'Ateneo come modificati ai sensi della legge n. 240/2010, le proposte sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore e le delibere sulla loro copertura, di cui al comma 4 dell'articolo 32, rimangono di competenza delle Facoltà sentiti i Dipartimenti interessati.

3. Fino all'entrata in carica degli organi di governo dell'Ateneo come modificati ai sensi della legge n. 240/2010, le delibere riguardanti le nuove configurazioni dei Dipartimenti, ai sensi della suddetta legge, sono assunte dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Fino all'entrata in carica degli organi di governo dell'Ateneo come modificati ai sensi della legge n. 240/2010, gli eventuali casi controversi nella costituzione di un Dipartimento ai sensi del comma 1 dell'art. 32 sono deliberati con il parere conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

5. Gli organi di governo dell'Ateneo garantiscono che, in prima applicazione, tutti i professori di ruolo di I e di II fascia, tutti i ricercatori di ruolo, tutti i ricercatori a tempo determinato in servizio afferiscano a un Dipartimento. Gli eventuali casi controversi sono deliberati dal Senato accademico previo parere del Consiglio di amministrazione.

6. In prima applicazione, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 240/2010, la costituzione dell'organico dei professori e dei ricercatori di ciascun Dipartimento è disposta dal Rettore con il provvedimento di formale costituzione della nuova struttura dipartimentale.

### **Art. 35**

#### **Competenze didattiche e gestione dei Corsi di studio**

1. In relazione alle funzioni didattiche dei Dipartimenti, compete ai Consigli dei Dipartimenti referenti principali di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ovvero, in loro assenza, ai Consigli dei Dipartimenti associati che assumono la relativa responsabilità sulla base di una intesa tra i Dipartimenti interessati, approvata dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, deliberare sulla programmazione dei corsi di studio di competenza, definirne gli obiettivi formativi e verificarne il raggiungimento, deliberare sui provvedimenti ad essi riferiti, anche con riguardo alle eventuali attività di servizio e di supporto, che comportino l'uso di risorse.

Le eventuali proposte al Senato accademico di modifica degli ordinamenti dei corsi di studio sono avanzate congiuntamente dai Dipartimenti loro referenti principali e associati.

I Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili dei corsi,

provvedono annualmente, entro la data stabilita dal Senato accademico, anche tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole cui sono raccordati e di quelle dei pertinenti Collegi didattici, di cui al successivo comma 2, e sulla base di una opportuna continuità didattica, alla verifica della copertura degli insegnamenti necessari alla attivazione dei corsi di studio di cui sono responsabili.

A questo fine essi provvedono prioritariamente alla attribuzione degli insegnamenti, per la quota cui il Dipartimento è impegnato, ai professori e ai ricercatori appartenenti al Dipartimento, accertando successivamente la copertura degli altri insegnamenti necessari allo svolgimento dei corsi di studio da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati, in relazione agli impegni in corso e previa delibera dei relativi Consigli, nonché da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti, a ciò disponibili.

Alle eventuali ulteriori coperture necessarie i predetti Consigli provvedono mediante affidamenti attribuiti a titolo gratuito o retribuito a professori e ricercatori dell'Ateneo o di altri atenei ovvero con professori a contratto, nei limiti delle risorse a ciò disponibili attribuite dal Consiglio di amministrazione ovvero assicurate dal Dipartimento stesso.

2. Compiti delegati di gestione collegiale delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, unitamente agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti, sono esercitati, per ciascun Dipartimento referente principale o comunque responsabile dei corsi, dal Collegio o dai Collegi didattici che ad esso fanno capo e di cui fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti referenti in relazione ai corsi di studio di pertinenza.

I Collegi didattici possono esercitare i loro compiti, anche di proposta, con riferimento a un singolo corso di studio ovvero a più corsi di studio, secondo le determinazioni del Regolamento del Dipartimento al quale fanno capo.

I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere la costituzione, nell'ambito dei Collegi didattici, di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche.

Le delibere sulle proposte che comportino decisioni sulle materie di cui al primo comma sono comunque di competenza dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili dei corsi, nella loro composizione ordinaria.

3. Ciascun Collegio didattico elegge nel suo ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dal Direttore del Dipartimento referente principale o responsabile. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

E' eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I verbali delle riunioni del Collegio didattico sono trasmessi dal Presidente al Direttore del Dipartimento referente principale, o comunque responsabile, al quale

competete verificare gli argomenti e le proposte eventualmente da sottoporre al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ordinaria.

4. Eccezionalmente, nel caso di corsi di studio per i quali, in considerazione delle loro specificità, le responsabilità didattiche spettino in condizioni sostanzialmente paritarie a più Dipartimenti associati, e risulti impossibile individuare un Dipartimento referente principale o anche attribuire la responsabilità della gestione didattica al Consiglio di un Dipartimento associato sulla base di un'intesa fra i Dipartimenti interessati, secondo quanto previsto sopra al comma 1, i compiti di gestione della didattica, ai sensi del comma 2, possono essere esercitati da un apposito Collegio didattico interdipartimentale. I Collegi interdipartimentali sono composti dai docenti appartenenti ai Dipartimenti interessati responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione e comprendono le rappresentanze degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti associati. Sono altresì membri dei Collegi didattici interdipartimentali i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti che svolgano compiti didattici per i corsi in questione.

La costituzione di un Collegio didattico interdipartimentale è deliberata dal Senato accademico e approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

Il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale è eletto dal Collegio nel suo ambito secondo le modalità di cui al secondo capoverso del comma 3.

I verbali delle riunioni del Collegio didattico interdipartimentale, ove costituito, sono trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti associati, ai quali competono gli adempimenti di cui all'ultimo capoverso del comma 3.

I Consigli dei Dipartimenti associati nella gestione dei Collegi didattici interdipartimentali provvedono annualmente, per quanto li concerne e nelle modalità compatibili, all'assolvimento degli adempimenti di cui comma 1.

5. I Consigli di Dipartimento possono deliberare la partecipazione dei professori a contratto alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

I Consigli di Dipartimento possono deliberare la partecipazione alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza del personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

6. Nell'ambito di ciascun Dipartimento referente principale, o comunque responsabile del corso di studio, ovvero di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, sono costituite apposite Commissioni paritetiche docenti-studenti composte da un pari numero di docenti e di studenti. Questi ultimi sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ovvero nel Collegio didattico interdipartimentale.

La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica da parte degli organi dell'Ateneo e nazionali; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. In relazione ai suoi compiti, la Commissione acquisisce tutte le informazioni utili, compresi i dati derivanti dalle procedure di valutazione interna



o esterna dei corsi di sua competenza e dei relativi insegnamenti e servizi.

La Commissione, a seguito della propria attività, formula pareri e proposte per il miglioramento dei risultati ai Collegi didattici, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, alla o alle Facoltà o Scuole competenti e al Nucleo di valutazione.

Il Presidente di ciascuna Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Consiglio didattico interdipartimentale di riferimento.

La composizione specifica di ciascuna Commissione paritetica è stabilita nel Regolamento del Dipartimento di pertinenza ovvero con deliberazione del Consiglio didattico interdipartimentale interessato.

## **Art. 36** **Facoltà e Scuole**

1. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c), della legge n. 240/2010, tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e funzionale, le Facoltà e le Scuole. Esse sono strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza, nell'ambito di quanto stabilito dal successivo comma 5.

La denominazione Facoltà è attribuita alle strutture istituite in relazione a corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico la cui offerta formativa riguardi un'intera area scientifico-disciplinare o più aree scientifico-disciplinari o preveda comunque una forte complementarità strutturale tra più aree scientifico-disciplinari. La denominazione Scuola è attribuita alle strutture istituite in relazione a corsi di laurea e di laurea magistrale la cui offerta formativa riguardi solo parti o aspetti specifici di un'area scientifico-disciplinare. Resta fermo l'uso della denominazione Scuola seguita obbligatoriamente dalla specificazione che ne definisce l'ambito per altre tipologie formative, come stabilite dal presente Statuto.

L'elenco delle Facoltà e delle Scuole istituite presso l'Ateneo è allegato al presente Statuto.

2. A ciascuna Facoltà o Scuola si raccordano, di norma, non meno di tre Dipartimenti.

Il numero delle Facoltà e delle Scuole complessivamente attivabili dall'Ateneo non può essere superiore a dodici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d), della legge n. 240/2010.

3. Ciascun Dipartimento è raccordato ad almeno una e, di norma, a non più di tre Facoltà o Scuole, operando in ognuna di esse come referente principale o associato di almeno un corso di laurea o di laurea magistrale o a ciclo unico.

Le modalità della rappresentanza di ciascun Dipartimento nei relativi Comitati di direzione sono definite nel Regolamento della Scuola o Facoltà.

4. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei Dipartimenti che si raccordano a una Facoltà, si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia, le strutture di cui al comma 1, assumono i compiti conseguenti, definiti nel Regolamento della Facoltà, secondo le modalità e nei limiti concertati con le competenti autorità statali e regionali, nonché con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da

quelle di insegnamento e di ricerca.

Il Comitato direttivo, di cui al successivo comma 6, della Facoltà, in accordo coi Dipartimenti interessati, coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali.

Compete al Comitato direttivo della Facoltà garantire un equilibrato sviluppo delle strutture in cui è articolata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario e coordinare le proposte di nuovi posti di professore e di ricercatore formulate dai Dipartimenti e di mobilità interdipartimentale, quando riguardino posizioni convenzionate con le strutture del sistema sanitario regionale e nazionale.

5. L'Ateneo garantisce il miglior grado di efficienza ed efficacia dei servizi funzionali alla didattica mediante l'organizzazione coordinata delle segreterie e della gestione delle carriere degli studenti, dei servizi tecnici e logistici, nonché di altri servizi di supporto alla didattica eventualmente organizzati come strutture o centri di Ateneo.

Ulteriori funzioni possono essere esercitate a livello interdipartimentale anche con delega concordata delle relative responsabilità a singoli Dipartimenti ovvero mediante la costituzione di centri interdipartimentali di servizi per la didattica, raccordati con le Facoltà o Scuole, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di gestione dei servizi comuni che comportino disponibilità di risorse di personale e finanziarie attribuite alle competenze dei Comitati di direzione delle Scuole o Facoltà, di cui al successivo comma 6.

6. 6. L'organo deliberante della Facoltà o Scuola è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 lettera f), della legge n. 240/2010, il Comitato di direzione.

Il Comitato di direzione esercita funzioni di monitoraggio e di coordinamento generale dei corsi di studio per quanto non di pertinenza diretta dei Dipartimenti referenti principali o comunque responsabili dei corsi di studio ovvero dei Collegi didattici interdipartimentali, ove costituiti, assumendo gli eventuali compiti delegati o richiesti da questi ultimi, ovvero conferiti dal Consiglio di amministrazione. **Compete ai Comitati di direzione svolgere funzioni di raccordo e di coordinamento rispetto ai Collegi didattici che fanno capo alla Facoltà o Scuola per gli aspetti gestionali e organizzativi di comune interesse. (Così modificato dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011).**

Compete al Comitato di direzione accertare l'andamento dei corsi e la loro corrispondenza agli obiettivi dell'Ateneo e verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle risorse di docenza a disposizione, nonché le eventuali carenze, avanzando, anche su questa base, al Consiglio di amministrazione eventuali proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio.

7. Il Comitato di direzione delle Facoltà o Scuole è composto dai Direttori dei Dipartimenti ad esse raccordati e da un numero di docenti non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti interessati, designati, proporzionalmente ai carichi didattici erogati, da questi ultimi tra i componenti delle rispettive Giunte ovvero tra i Presidenti dei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza delle strutture, ove previste. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti eletta come previsto dal comma 3 dell'art. 33.

La composizione specifica e le modalità di designazione di ciascun Comitato di direzione sono stabilite nel Regolamento della rispettiva Facoltà o Scuola.

8. Le funzioni di Presidente del Comitato di direzione sono assunte da un professore ordinario appartenente a uno dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà o Scuola, eletto dal Comitato di direzione con mandato triennale, rinnovabile una sola volta.

L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

La carica di Presidente del Comitato di direzione non è compatibile con quella di Direttore di uno dei Dipartimenti afferenti.